



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Diffida in base a altri articoli del vORC

Data di pubblicazione: SHAB 26.08.2022

Numero di pubblicazione: BH05-0000007191

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Diffida in base all'art. 934 cpv. 2 prima frase CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, BLUPECKER ONE SA in liquidazione

Organizzazioni interessate:

BLUPECKER ONE SA in liquidazione

CHE-185.055.286

Via Pietro Peri 17

6900 Lugano

Indicazioni giuridiche complementari:

L'ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili.

Conformemente all'art. 934 cpv. 2 prima frase CO, l'ente giuridico è diffidato a comunicare in forma scritta all'ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione entro il termine indicato.

Se entro questo termine la diffida rimarrà infruttuosa, l'ufficio del registro di commercio intimerà agli altri interessati, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, di comunicargli un tale interesse (art. 934 cpv. 2 seconda frase CO). Se anche questa diffida rimarrà infruttuosa, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 26.09.2022

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino

Via A. Tognola 7

6710 Biasca